



Città di Trapani

PROVINCIA DI TRAPANI

4° Settore – Servizi alla Persona

***REGOLAMENTO ISTITUTIVO
L'ALBO COMUNALE E LA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI***

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 87 del 8/8/2019

INDICE

PARTE I: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO I – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 1 – Oggetto e Finalità del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni
- Art. 3 – Articolazione dell'Albo
- Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 5 – Modalità di iscrizione
- Art. 6 – Termine di iscrizione
- Art. 7 – Istruttoria e provvedimento finale
- Art. 8 – Revisione annuale dell'Albo
- Art. 9 – Cancellazione dall'Albo
- Art. 10 – Pubblicità dell'Albo

PARTE II: FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

TITOLO I – CONVENZIONE

- Art. 11 – Convenzione

TITOLO II – ALTRE FORME DI SOSTEGNO

- Art. 12 – Forme di sostegno

TITOLO III – CONSULTA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- Art. 13 – Costituzione
- Art. 14 – Soggetti partecipanti alle attività
- Art. 15 – Funzioni della Consulta
- Art. 16 – Linee di Intervento
- Art. 17 – Ammissione delle Associazioni
- Art. 18 – Richiesta di ammissione
- Art. 19 – Valutazione della domanda di ammissione
- Art. 20 – Durata dell'iscrizione
- Art. 21 – Cancellazione della Consulta
- Art. 22 – Organi della Consulta delle Associazioni
- Art. 23 – Assemblea generale
- Art. 24 – Consiglio Direttivo
- Art. 25 – Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art. 26 – Modalità di votazione del Consiglio Direttivo
- Art. 27 – Il Presidente

- Art. 28 – Compiti del Presidente
- Art. 29 – Durata in carica del Presidente
- Art. 30 – Ufficio di Presidenza
- Art. 31 – Rapporti con l'Amministrazione
- Art. 32 – Rapporti con gli altri organi comunali
- Art. 33 – Sede
- Art. 34 – Spese di funzionamento

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 – Norme finali

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Trapani, consapevole dell'esistenza dell'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità, ritiene che tale ricchezza sia elemento prezioso e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità. Forte di questa convinzione, il Comune di Trapani, ai sensi del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e degli art. 91-92 e 94 dello Statuto comunale, riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

PARTE I: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO I – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni.
2. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome Associazioni e degli organismi di partecipazione, dei gruppi, dei comitati, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, scientifiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.
3. L'Amministrazione comunale nell'esercizio delle proprie competenze amministrative e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, per mezzo del presente Regolamento, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

1. Il Comune di Trapani, in attuazione dell'art. 92 dello Statuto comunale, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento e costituite da almeno un anno rispetto alla data della domanda di iscrizione.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale sono individuate le seguenti tipologie di Associazioni:
 - Associazioni di Promozione Sociale;
 - Organizzazioni di Volontariato;
 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
 - Enti Filantropici
 - Associazioni sportive dilettantistiche.

3. L'iscrizione nel predetto Albo non è consentito alle associazioni sindacali, alle associazioni politiche, ai partiti o gruppi politici, ai circoli e ai comitati in generale, alle associazioni aventi finalità economiche e finanziarie, e a qualsiasi altro organismo, anche in forma singola, che persegue finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
4. Fatte salve specifiche disposizioni di legge l'iscrizione nell'Albo comunale è condizione necessaria per stipulare Convenzioni con il Comune e per usufruire di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.

Art. 3 – Articolazione dell'Albo

1. L'Albo Comunale delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

- 1) Politiche Sociali
- 2) Pari Opportunità
- 3) Diritti Umani e Cooperazione Internazionale
- 4) Prevenzione e Salute
- 5) Istruzione e formazione
- 6) Arte e Cultura
- 7) Ecologia, Tutela e Salvaguardia dell' Ambiente
- 8) Promozione del territorio e sviluppo economico
- 9) Sport e Tempo Libero
- 10) Protezione Civile
- 11) Politiche giovanili.

All'atto della domanda di iscrizione le Associazioni dovranno indicare le aree tematiche nelle quali si vuol operare.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni:
 - a. le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore);
 - b. le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - c. le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono la loro attività in ambito comunale;
 - d. le Associazioni sportive dilettantistiche.
2. Ai fini dell'iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - Svolgere attività per fini di solidarietà e/o utilità sociale;
 - Avere sede nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato;
 - Essere dotate di un atto costitutivo e di uno Statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, nonché lo scopo di natura ideale e non economico;
 - Essere caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;

- Svolgere la loro attività da almeno un anno dalla loro costituzione.
2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente indicati:
- la denominazione;
 - l'oggetto sociale;
 - il patrimonio;
 - la sede;
 - l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
 - l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
 - i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - l'obbligo di redazione di bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
 - le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco di Trapani e trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Trapani, su apposito modulo predisposto, firmato dal Legale Rappresentante dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda dovrà contenere :
- Le generalità dell'Associazione e del Rappresentante Legale;
 - La denominazione ufficiale e la sede legale dell'Associazione;
 - Le aree tematiche per cui si chiede l'iscrizione, di cui al precedente art. 3.
3. La richiesta di iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
- Copia conforme all'originale dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - Copia conforme del bilancio annuale con dettagliata indicazione delle entrate acquisite, delle spese effettuate o comunque della destinazione delle entrate eventualmente acquisite a titolo di contribuzione;
 - Copia conforme all'originale del decreto iscrizione Albo/Registro regionale o nazionale (se posseduto);
 - Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità;
 - (in caso di Iscrizione) Relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle programmate dall'Associazione, datata e firmata dal Legale Rappresentante;

- (in caso di Rinnovo) Relazione illustrativa circa le iniziative e le attività attuate nell'anno precedente, datata e firmata dal Legale Rappresentante.
4. Per le sezioni locali di Associazioni di carattere nazionale è sufficiente la presentazione dell'Atto Costitutivo e dell'attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal Legale Rappresentante della medesima Associazione.

Art. 6 – Termine di iscrizione

Il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione e rinnovo all'Albo Comunale delle Associazioni è stabilito alla data del 30 Ottobre di ogni anno.

Art. 7 – Istruttoria e provvedimento finale

1. L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile preposto ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:
 - a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione, dei requisiti prescritti e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
 - b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo, a tale scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l'eventuale esibizione di documenti probatori;
 - c) comunicazione del provvedimento di avvenuta iscrizione o di rigetto completo delle motivazioni a base delle eventuali determinazioni negative.
2. Il provvedimento finale di iscrizione o di esclusione dall'Albo è disposto con provvedimento dirigenziale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con successiva comunicazione scritta all'Associazione.
3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
4. Le Associazioni richiedenti l'iscrizione, riconosciute idonee, saranno iscritte per area tematica ed in ordine alfabetico in apposito Registro che costituisce l'Albo delle Associazioni.
5. Avverso il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso nei termini di legge.

Art. 8 – Revisione annuale dell'Albo

1. I registri comunali sono soggetti a revisione annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dal presente Regolamento.
2. Dal 1 al 30 Ottobre dell'anno di scadenza, le Associazioni che intendono rimanere iscritte al Registro devono presentare la richiesta di rinnovo, attestante il permanere dei requisiti, presentando una dichiarazione su apposito modulo ed allegando i seguenti documenti:
 - a. Relazione illustrativa circa le iniziative e le attività attuate nell'anno precedente, datata e firmata dal Legale Rappresentante;
 - b. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se diversi da quelli già depositati;

- c. Copia del verbale di nomina del Rappresentante Legale/Presidente o del referente locale, se cambiato rispetto a quello già comunicato.
 - d. Copia conforme all'originale del bilancio annuale con dettagliata indicazione delle entrate acquisite, delle spese effettuate o comunque della destinazione delle entrate eventualmente acquisite a titolo di contribuzione.
 - e. Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito.
 4. Le Associazioni iscritte, in caso di scioglimento, modifica dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione o del rinnovo (ad esempio denominazione, sede legale, recapiti, presidente o legale rappresentante, statuto) devono provvedere ad inviare all'Amministrazione comunale comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione o della avvenuta modifica, allegando i documenti attestanti le variazioni e/o lo scioglimento.
 5. La mancata osservanza di tali norme comporterà la cancellazione dal Registro comunale.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo comunale delle Associazioni, con effetto dalla data del provvedimento, può essere disposta:
 - su richiesta scritta del Rappresentante Legale dell'Associazione, con allegato il verbale dell'organo di amministrazione;
 - d'ufficio in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'art. 4;
 - in caso di mancato rinnovo nei termini indicati dall'articolo 8.
2. L'ufficio invia comunicazione motivata del provvedimento all'associazione entro 30 giorni dall'accertamento di uno dei casi di cui al precedente punto;
3. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
4. La cancellazione dal Registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionati in atto.

Art. 10 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Dirigente del settore con proprio atto provvede ad incaricare il Responsabile competente, tra i dipendenti in servizio, della tenuta del Registro delle Associazioni iscritte all'Albo comunale e della pubblicazione online entro il 31 Dicembre di ogni anno in apposita sezione sul sito internet comunale: www.comune.trapani.it.

PARTE II: FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

TITOLO I – CONVENZIONE

Art. 11 – Convenzione

1. Le attività delle Associazioni iscritte all'Albo prestate con modalità continuativa ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, potranno essere regolamentate tra le parti mediante la stipula di apposita Convenzione, secondo quanto previsto nel successivo comma.
2. La Convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - La descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con la programmazione delle attività e dei servizi comunali;
 - L'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - La durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - L'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - L'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
 - Le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - L'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - Le modalità di concessione patrocinio;
 - Gli impegni dell'Amministrazione, in particolare "controllo e vigilanza";
3. Alle Associazioni iscritte all'albo e convenzionate, l'Amministrazione comunale potrà riconoscere, ai sensi dell'art. 18 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un rimborso spese finalizzato alla realizzazione delle attività previste, sostenute e documentate, fermo restando il limite dello stanziamento di bilancio allocato annualmente al capitolo di pertinenza.
4. La misura massima del rimborso spese è determinata, per ciascun esercizio finanziario di validità, dal rapporto fra lo stanziamento di bilancio allocato al pertinente capitolo del PEG e il numero delle Associazioni convenzionate iscritte all'Albo comunale delle Associazioni alla data del 31 Dicembre dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.

TITOLO II – ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Art. 12 – Forme di sostegno

1. Il Comune può sostenere le Associazioni iscritte all'Albo Comunale per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale, attraverso:
 - L'erogazione di contributi;
 - La concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
 - Il riconoscimento del patrocinio dell'Ente.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono disciplinati dal Regolamento Comunale Contributi socio-culturali.

3. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, beni appartenenti al suo patrimonio immobiliare alle Associazioni iscritte all'Albo comunale.
4. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzate per lo svolgimento di iniziative volte a favorire lo sviluppo sociale, culturale, artistico, ricreativo, scientifico, ambientale, turistico e sportivo.
5. L'assegnazione delle forme di sostegno di cui al punto 1 del medesimo è approvata con Deliberazione di Giunta Municipale.

TITOLO III – CONSULTA TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 13 Costituzione della Consulta delle Associazioni

Ai sensi dell'Art. 94 comma 4 dello Statuto Comunale è costituita presso il Comune di Trapani la Consulta delle Associazioni, ossia organismi consultivi e propositivi rappresentativi di associazioni ed organismi non lucrativi, quale strumento di partecipazione alla vita cittadina per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative finalizzate alla crescita sociale e culturale della comunità locale.

Art. 14 Soggetti partecipanti alle attività

Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale. Ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria.

Possono far parte della Consulta, senza per ciò acquisire diritto all'iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 2, anche le associazioni costituite con scrittura privata registrata che svolgono le attività nelle aree tematiche di cui all'art. 3

L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatrice e pone a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.

Il Regolamento della Consulta delle Associazioni, sulla base della previsione contenuta dall'Art. 94, comma 4 dello Statuto Comunale, disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento degli organi della Consulta delle associazioni.

Art. 15 Funzioni della Consulta

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età.

La Consulta è organismo autonomo, indipendente e senza scopi di lucro.

La Consulta delle Associazioni svolge:

- a) Attività propositiva: in stretto collegamento con gli Assessorati competenti, la Consulta formulerà proposte, elementi di valutazione, pareri, di carattere non vincolante, sugli indirizzi e sui progetti delle aree tematiche previste dall'Albo Comunale;
- b) Attività consultiva: Tale funzione si estrinseca nel formulare pareri circa iniziative e interventi dell'Amministrazione Comunale, in particolare in ordine

agli atti e le deliberazioni relativi alle materia di competenza Comunale e di interesse delle Associazioni cittadine.

Le decisioni della Consulta hanno funzione consultiva e propositiva e non sono strettamente vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Art. 16 Linee di intervento

La Consulta opera sulle seguenti linee di intervento:

1. Politiche Sociali
2. Pari Opportunità
3. Diritti Umani e Cooperazione Internazionale
4. Prevenzione e Salute
5. Istruzione e formazione
6. Arte e Cultura
7. Ecologia, Tutela e Salvaguardia dell' Ambiente
8. Promozione del territorio e sviluppo economico
9. Sport e Tempo Libero
10. Protezione Civile
11. Politiche giovanili.
12. e ogni altra linea di intervento, ritenuta, idonea alle finalità della Consulta, dal Consiglio Direttivo, e non in contrasto con le norme di questo regolamento.

Art. 17 Ammissione delle Associazioni

L'ammissione nella Consulta delle Associazioni può essere disposta dall'Amministrazione a favore di Associazioni che esercitino prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Trapani e che inoltre:

- 1) Non perseguono finalità di lucro;
- 2) Non fanno parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'Art. 7 della legge 2/5/74, n. 195 e dell'Art. 4 della legge 18/11/81, n. 659;
- 3) Accettino le norme di questo Regolamento e dello Statuto della Consulta delle Associazioni.

Art. 18 Richiesta di ammissione

Per essere ammessi nella Consulta delle Associazioni, costituita presso il Comune di Trapani, le organizzazioni interessate, nell'ambito della propria autonomia e individualità, inoltrano domanda, indirizzata al Sindaco, corredata dei seguenti documenti:

- Modulo di ammissione;

Inoltre, all'atto dell'iscrizione, ogni Associazione deve nominare il rappresentante legale quale componente effettivo ed un suo supplente da inserire entrambi nel Consiglio Direttivo della Consulta.

Art. 19 Valutazione della domanda di ammissione

La domanda di ammissione, sentito l'Ufficio di Presidenza della Consulta, viene valutata dalla Giunta Comunale che con proprio atto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, esprime parere motivato sulla sua accoglibilità entro 45 giorni dalla presentazione. Se la domanda viene accolta, l'associazione viene ammessa immediatamente nella Consulta ed è reso noto mediante appositi avvisi pubblicati nell'Albo Pretorio e nel Sito internet istituzionale. In caso di non accoglimento della domanda, l'associazione potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ed entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni da parte dell'associazione, la Giunta dovrà produrre un parere motivato sull'accoglimento o meno dell'istanza di ammissione.

Art. 20 Durata dell'iscrizione

L'iscrizione alla Consulta delle associazioni ha validità annuale. Ogni iscritto alla Consulta deve presentare espressa dichiarazione di riconferma, su apposito modulo rilasciato dal Comune a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le Associazioni iscritte, in caso di scioglimento, modifica dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione o del rinnovo (ad esempio denominazione, sede legale, recapiti, presidente o legale rappresentante, statuto) devono provvedere ad inviare all'Amministrazione comunale comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione o della avvenuta modifica, allegando i documenti attestanti le variazioni e/o lo scioglimento.

La mancata osservanza di tali norme comporterà la cancellazione dal Registro comunale.

Art. 21 Cancellazione dalla consulta

L'associazione verrà cancellata dalla Consulta delle Associazioni nei casi in cui:

- 1) Non è stata effettuata, entro i termini stabiliti, la richiesta di riconferma dell'iscrizione;
- 2) Si perda una delle condizioni di cui all'Art. 17 del presente Regolamento;
- 3) Su richiesta dell'organizzazione interessata. In tutti questi casi il Presidente della Consulta informerà la Giunta Comunale, che ne darà comunicazione all'associazione.

Art. 22 Organi della consulta delle Associazioni

Sono organi della Consulta:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Ufficio di Presidenza;
- e) Il Segretario-Funzionario Comunale.

Art. 23 Assemblea generale

L'Assemblea Generale è costituita da un numero minimo di due ad un massimo di tre componenti per ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale, designati da ogni singola Associazione. Essa è convocata, mediante l'affissione di pubblici manifesti ed a mezzo posta elettronica, dal Presidente della Consulta nonché con nota di convocazione ai rappresentanti legali delle singole associazioni appartenenti, almeno una volta l'anno per dibattere sui temi dell'associazionismo e sui rapporti della Consulta con l'Amministrazione Comunale.

Art. 24 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 2 rappresentanti nominati dalle Associazioni regolarmente iscritte alla Consulta per ciascuna linea di intervento. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. La prima seduta del Consiglio Direttivo, a seguito della costituzione della Consulta delle Associazioni, è presieduta dal Sindaco del Comune di Trapani. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario, in assenza del quale le mansioni spettano al Coordinatore Generale ed, in assenza dello stesso, il Presidente nomina un sostituto fra i presenti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo i soggetti che ricoprono, allo stesso tempo, una carica istituzionale (Consigliere comunale, Assessore, etc.) nel Comune di Trapani e delle amministrazioni locali in genere. E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire commissioni tematiche di lavoro al suo interno, ogni commissione dovrà eleggere un rappresentante.

Art. 25 Convocazione del Consiglio Direttivo

Esso è convocato di norma sei volte l'anno, in giorni prefissati e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli aventi diritto e quindi in tal caso il Presidente è tenuto a iscrivere gli argomenti richiesti all'ordine del giorno e a fissare entro 15 giorni la convocazione del Consiglio. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta, nonché degli argomenti da trattare. In prima convocazione è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione è legalmente costituito con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. La seconda convocazione si terrà con mezz'ora di ritardo rispetto alla prima convocazione, cui manchi il numero legale.

Art. 26 Modalità' di votazione del consiglio direttivo

In caso di votazione hanno diritto di voto solo i componenti effettivi e in loro assenza votano i loro supplenti. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, ma per argomenti di particolare importanza, 1/5 dei presenti può richiedere che la votazione si effettui a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

Art. 27 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti (effettivi o supplenti), con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Se non viene raggiunta la maggioranza, il Consiglio provvede ad effettuare un'altra votazione in cui è sufficiente la maggioranza relativa, per l'elezione del Presidente.

Art. 28 Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta, ne tutela e ne assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dal Regolamento e dallo Statuto. Provvede all'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea generale, di cui ne disciplina lo svolgimento ne modera la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, concedendo la facoltà di parlare e stabilendo i tempi. Attua con la collaborazione del Segretario gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio. Cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le Associazioni presenti alla Consulta.

Art. 29 Durata in carica del Presidente

Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile per massimo un altro mandato consecutivo. Nel caso in cui l'associazione di cui fa parte non aderisca più alla Consulta, egli è considerato decaduto dalla carica. In tal caso il Sindaco provvede entro trenta giorni a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. In mancanza di ciò il Consiglio Direttivo può essere convocato previa richiesta di almeno 1/3 delle associazioni iscritte. Alla scadenza del mandato lo stesso Presidente è rieleggibile per massimo un altro mandato.

Art. 30 Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente. Qualora venissero istituite commissioni tematiche di lavoro, un rappresentante di ogni commissione, diventa membro dell'ufficio di presidenza. Il Vice Presidente è eletto colui che subito dopo il Presidente ha ottenuto il maggior numero di voti. Collabora con il Presidente e lo sostituisce, con le relative prerogative, in caso di suo impedimento.

Art. 31 Rapporti con l'Amministrazione

L'Amministrazione affinché siano attuate le finalità prima indicate e per favorire la partecipazione popolare:

- a) Informa gli organi della Consulta in sede di programmazione dell'attività istituzionale;
- b) Sente gli organi della Consulta circa le iniziative intraprese e verifica periodicamente con essi l'attività svolta. La Consulta delle associazioni invita il Sindaco e gli Assessori e i Consiglieri delegati dei settori specifici in base agli argomenti posti all'ordine del giorno a partecipare alle riunioni che essa terrà. Inoltre, delle stesse, verrà data comunicazione all'intero Consiglio Comunale che vi potrà partecipare.

Art. 32 Rapporti con gli altri organi comunali

Sono stabiliti rapporti costanti tra il Presidente della Consulta, l'Ufficio Servizi Socio Culturali e gli Assessori e/o Consiglieri delegati del Sindaco di competenza per i pareri preventivi su eventuali proposte di deliberazioni, di carattere generale programmatico di competenza del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari. La Consulta per tramite del suo Presidente potrà proporre ordini del giorno alla Commissione Consiliare di competenza.

Art. 33 Sede

La sede della Consulta delle Associazioni è nel Comune di Trapani, in locali che saranno indicati dall'Amministrazione con successivo atto di Giunta.

Art. 34 Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento della Consulta sono a carico del Bilancio Comunale.

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le leggi e i regolamenti vigenti in materia.